SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1278)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro
('TAVLANI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(ZACCAGNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958

Onorevoli Senatori. — Il 20 novembre 1958 è stata stipulata tra l'Italia e la Repubblica di San Marino una Convenzione per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi.

In forza della suddetta Convenzione il Governo italiano si è impegnato ad allargare, a sua cura e spese, la Strada statale n. 72 tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino, in modo da renderla a due corsie a senso unico della larghezza di m. 7 cadauna, separate da aiuole divisionali e con banchine laterali.

Il Governo italiano si è altresì impegnato a costruire, a sua cura e spese, il tratto di strada dal confine (Dogana) a Borgo con caratteristiche analoghe a quelle sopradescritte.

Dal suo canto il Governo sammarinese si è obbligato a mettere a disposizione dell'Azien-

da autonoma delle strade statali i terreni necessari alle opere di cui sopra.

In esecuzione della citata Convenzione la A.N.A.S. ha provveduto alla progettazione esecutiva delle opere di cui trattasi tenendo conto delle caratteristiche fissate dalla Convenzione medesima e, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione di questa Azienda, si è proceduto alle gare d'appalto dei lavori.

Attualmente i lavori stessi — divisi in tre lotti — sono in via di esecuzione.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla Convenzione di cui trattasi — onere che ammonta a lire 2,500.000.000 — si è provveduto inserendo i lavori suddetti nel piano decennale di ammodernamento della rete viaria per il quale la legge 13 agosto 1959, n. 904, ha stanziato la somma complessiva di lire 200.000.000.000.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di cui alla Convenzione indicata nell'articolo 1 della presente legge si provvederà a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI STRADALI TRA I DUE PAESI

Il Governo della REPUBBLICA ITALIANA ed il Governo della REPUBBLICA DI SAN MARINO,

desiderando promuovere lo sviluppo dei traffici tra i due Stati mediante l'ampliamento della strada che unisce i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La strada esistente tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino (Dogana) sarà allargata, a cura e spese del Governo italiano, in modo da portarla all'ampiezza di due corsie a senso unico, ciascuna larga sette metri, separate da una serie di aiuole divisionali, con banchine laterali per pedoni e ciclisti nei tratti ove ciò sia tecnicamente possibile.

Art. 2

Il tratto di strada dal confine (Dogana) a Borgo sarà costruito, a cura e spese del Governo italiano, con caratteristiche analoghe a quelle indicate nell'articolo precedente, in modo da rispondere alle necessità del traffico turistico fra i due Stati.

Da Borgo la nuova strada si inserirà su quella anulare già esistente nella città di San Marino e sulla quale verrà istituito il senso unico.

Art. 3

Il Governo sammarinese si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda Nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) il terreno occorrente all'allargamento della strada esistente per portarla alle caratteristiche indicate nell'articolo precedente, libero da ogni gravame, diritto, vincolo o onere qualsiasi.

Il Governo sammarinese si impegna ad amministrare il tratto di strada compreso nel suo territorio ed alla relativa manutenzione.

Il Governo sammarinese si impegna inoltre a consentire in perpetuo il libero transito su tale strada a tutti i veicoli da e per il territorio della Repubblica italiana senza alcun onere, tassa, gravame, o balzello di qualsiasi genere, presente e futuro.

LEGISLATURA III - 1958-60 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata; essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a San Marino, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di novembre dell'anno millenovecentocinquantotto.

Per il Governo della Repubblica Italiana Alberto Folchi Per il Governo della Repubblica di San Marino Federico Bigi